IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. 49

DI DATA: 22/03/2021

OGGETTO: PARTENARIATO PUBBLICO-PUBBLICO ORIZZONTALE PER ATTIVITÀ INERENTI ALL'ANALISI DEI DATI E PER LO SVILUPPO DI METODOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. ADOZIONE TESTO ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE CON IL COMUNE DI TRIESTE.

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

☐ impegno

☐ accertamento

LISANDRO ELENA

LISANDRO ELENA
2021.03.25 18:10:08 +01'00'

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che in forza di appositi accordi stipulati ex art.15 della Legge n. 241/1990 rispettivamente in data 12 novembre 2014 e 10 febbraio 2018, ormai venuti entrambi a scadenza, il Comune di Trieste e Area Science Park hanno sviluppato in collaborazione una serie di attività inerenti all'efficienza energetica e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quali l'attuazione del PAES del Comune, lo sviluppo di iniziative congiunte con i vari enti presenti sul territorio, l'informazione ai cittadini e alle imprese su possibilità e convenienza di utilizzo di diverse forme di energia rinnovabile, la promozione di iniziative di sensibilizzazione e di formazione nei confronti di cittadini e imprese in merito all'efficienza energetica, l'individuazione su base regionale, nazionale e comunitaria di contributi per iniziative di ricerca e formazione in materia di risparmio energetico ed energie rinnovabili;

PRESO ATTO che con PEC di data 25 gennaio 2021 il Direttore del Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Trieste ha comunicato a Stephen John Taylor, Direttore della Struttura Innovazione e Sistemi Complessi dell'Ente, che permane in capo al Comune l'interesse a cooperare con Area Science Park, estendendo l'ambito di tale cooperazione ai temi di interesse comune della sostenibilità, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della digitalizzazione, della *data science*, dell'innovazione nel settore pubblico con l'obiettivo di favorire e promuovere l'innovazione, lo sviluppo del sistema economico e sociale, il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture territoriali locali declinando le attività nei temi sopra enunciati, e per l'effetto ha proposto di instaurare tra gli Enti un partenariato pubblico-pubblico orizzontale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO di aderire alla suddetta proposta di cooperazione stante lo specifico interesse di Area Science Park rispetto allo sviluppo di studi e di metodologie di analisi, raccolta e gestione dati per la pianificazione energetica e climatica;

ATTESO che:

- gli strumenti per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice in un quadro unitario, sono gli accordi previsti e disciplinati dall'art.15 della Legge n. 241/1990, attraverso i quali è possibile creare sinergie su tematiche di interesse comune, mettendo a sistema informazioni, dati e conoscenze nell'ambito di un "progetto" unitario i cui sviluppi siano resi fruibili a ciascuna delle parti anche per successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici perseguiti da ciascuna per previsione di legge o di Statuto;
- un accordo tra amministrazioni, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.15 della Legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo

come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

- in attuazione delle direttive eurounitarie, l'art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

RITENUTO di addivenire alla stipula di un accordo di cooperazione istituzionale con il Comune di Trieste che, coerentemente con la normativa dinanzi citata, preveda e regoli lo svolgimento in sinergia, in posizione di equiordinazione e per quanto di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, di attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione dei relativi risultati nei rispettivi campi di azione, che sotto il profilo economico, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, preveda un mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno;

PRESA VISIONE del testo dell'accordo di cooperazione istituzionale tra il Comune di Trieste e Area Science Park, finalizzato all'instaurazione di un Partenariato Pubblico-Pubblico orizzontale per attività di reciproco interesse pubblico inerenti all'analisi dei dati e lo sviluppo di metodologie per la sostenibilità energetica e l'adattamento ai cambiamenti climatici, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che Area Science Park svolge sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione con il Comune di Trieste;

RICHIAMATO l'art. 61, comma 3, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ente che attribuisce al Direttore Generale la competenza ad approvare, nell'ambito delle strategie e della programmazione di Area Science Park, le iniziative e i programmi di attività aventi un valore economico complessivo non superiore a euro 80.000;

RITENUTO:

- di adottare il testo del suddetto accordo e di determinarsi alla sua sottoscrizione in forza del combinato disposto dell'art. 25, comma 6 dello Statuto e dell'art. 61, comma 3, cit.;
- di designare quale referente di Area Science Park per l'attuazione dell'accordo il tecnologo di III livello assegnato all'Ufficio Studi Stefano Alessandrini;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva alla sua adozione, come previsto dall'art. 61, comma 3, cit.;

DISPONE

- di adottare il testo dell'accordo di cooperazione istituzionale tra il Comune di Trieste e Area Science Park, finalizzato all'instaurazione di un Partenariato Pubblico-Pubblico orizzontale per attività di reciproco interesse pubblico inerenti all'analisi dei dati e lo sviluppo di metodologie per la sostenibilità energetica e l'adattamento ai cambiamenti climatici, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

- di determinarsi alla sottoscrizione del suddetto accordo in forza del combinato disposto dell'art. 25, comma 6 dello Statuto e dell'art. 61, comma 3, del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità dell'Ente;

- di designare quale referente di Area Science Park per l'attuazione dell'accordo il tecnologo di III livello assegnato all'Ufficio Studi Stefano Alessandrini.

Il Direttore Generale

Stefano Casaleggi

Firmato digitalmente da:
CASALEGGI STEFANO
Firmato il 23/03/2021 16:01
Seriale Certificato: 147341426854231136897078727919047342384
Valido dal 02/08/2019 al 01/08/2022
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Elenco allegati:

Allegato A: PARTENARIATO PUBBLICO-PUBBLICO ORIZZONTALE PER ATTIVITÀ INERENTI ALL'ANALISI DEI DATI E PER LO SVILUPPO DI METODOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI. ADOZIONE TESTO ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE CON IL COMUNE DI TRIESTE.

Da compilare a cura dell'autore della disposizione

Nome e Cognome del Redattore: Alessandra Castellani

Contenuto[1] Adozione testo accordo di cooperazione istituzionale

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo[2].

articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016

Eventuale spesa prevista[3]

0

Tipologia di provvedimento[4]

Provvedimenti finali dei procedimenti di:

☐ autorizzazione o concessione

☐ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

☐ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009

X accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche

☐ altro (provvedimento diverso dai precedenti)

[1] ***Riportare una breve sintesi del contenuto. Es.1*** *provvedimento di affidamento di un contratto pubblico di lavori a seguito di procedura aperta.* ***Es.2*** *provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso pubblico n. 1/2015*

[2] ***Indicare, sinteticamente, i principali riferimenti documentali riportati nella disposizione.*** *Es. in caso di affidamento di un contratto, disposizione di iniziativa del Direttore del Servizio X n. X di data XXXX; disposizione di indizione della gara del Direttore Generale n. X di data XXXX. Generalmente, si tratta dei provvedimenti indicati in premessa sub "Richiamato".*

[3] ***Indicare, in cifre, l'importo della somma stanziata (impegno di spesa).*** *Nel caso di provvedimenti senza impegno di spesa, indicare 0.*

[4] ***Indicare la tipologia di provvedimento.*** *L'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione, concessione, scelta contraente, ecc.*

ACCORDO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE
(Partenariato Pubblico-Pubblico orizzontale per attività di reciproco interesse pubblico inerenti all'analisi dei dati e lo sviluppo di metodologie per la sostenibilità energetica e l'adattamento ai cambiamenti climatici)
TRA

Comune di Trieste (di seguito e per brevità denominato "**Comune**"), rappresentato dal Direttore del Servizio Ambiente ed Energia dott. ing. Enrico Cortese, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione comunale che rappresenta

E

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito per brevità denominata "**Area Science Park**"), rappresentata dal Direttore Generale, Stefano Casaleggi, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede dell'Ente in Località Padriciano 99 – Trieste, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante di Area Science Park e agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

premesso che

- con deliberazione consiliare n. 36 del 18 giugno 2012 il Comune ha aderito al Patto dei Sindaci, promosso dall'Unione Europea, con l'obiettivo di giungere alla riduzione di emissioni di CO2, del 20%, nell'ambito del proprio territorio comunale, entro il 2020;
- con deliberazione giuntale n. 27 del 30 gennaio 2012, avente a oggetto "Proposta di azione pilota per l'elaborazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Trieste", il Comune ha inteso partecipare al progetto PATRES (*Public Administration Training and coaching on Renewable Energy System*), il cui programma formativo si è svolto presso la sede di Area Science Park con il coinvolgimento di sette Paesi (Austria, Croazia, Estonia, Italia, Repubblica Ceca, Romania e Spagna);
- con deliberazione consiliare n. 4 del 10 febbraio 2014 il Comune ha adottato il proprio Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), sviluppato con il contributo e la partecipazione di vari enti e società, tra i quali Area Science Park;
- con deliberazione giuntale n. 164 del 6 maggio 2013, avente a oggetto "Progetto denominato *"FIESTA-Family Intelligent Energy Saving Targeted Action"*. Adesione del Comune di Trieste - Spesa prevista euro 133.666,00, quota di cofinanziamento a carico del Comune 33.416,50", il Comune ha inteso partecipare al progetto FIESTA (*Families Intelligent Energy Saving Targeted Action*), nel cui ambito il Comune e Area Science Park hanno collaborato nella realizzazione di uno sportello informativo e nell'erogazione di servizi a favore della cittadinanza sul tema del risparmio energetico;

- al fine di conseguire gli obiettivi dichiarati con l'adesione al Patto dei Sindaci, previsti dal PAES, il Comune ha sviluppato in collaborazione con Area Science Park, in forza di appositi accordi stipulati ex art.15 della Legge n. 241/1990 rispettivamente in data 12 novembre 2014 e 10 febbraio 2018, ormai venuti entrambi a scadenza, le seguenti attività inerenti l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia: l'attuazione del PAES del Comune, lo sviluppo di iniziative congiunte con i vari enti presenti sul territorio, l'informazione ai cittadini e alle imprese su possibilità e convenienza di utilizzo di diverse forme di energia rinnovabile, la promozione di iniziative di sensibilizzazione e di formazione nei confronti di cittadini e imprese in merito all'efficienza energetica, l'individuazione su base regionale, nazionale e comunitaria di contributi per iniziative di ricerca e formazione in materia di risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- permanendo l'interesse rispetto alle suddette attività, il Comune ha proposto ad Area Science Park di continuare a cooperare, estendendo l'ambito di tale cooperazione ai temi di interesse comune della sostenibilità, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della digitalizzazione, della *data science*, dell'innovazione nel settore pubblico con l'obiettivo di favorire e promuovere l'innovazione, lo sviluppo del sistema economico e sociale, il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture territoriali locali declinando le attività nei temi sopra enunciati;
- Area Science Park ha manifestato l'interesse ad aderire alla proposta di cooperazione del Comune, esprimendo specifica attenzione rispetto allo sviluppo di studi e di metodologie di analisi, raccolta e gestione dati per la pianificazione energetica e climatica;
- gli strumenti per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, idonei a comporre gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice in un quadro unitario, sono gli accordi previsti e disciplinati dall'art.15 della Legge n. 241/1990, attraverso i quali è possibile creare sinergie su tematiche di interesse comune, mettendo a sistema informazioni, dati e conoscenze nell'ambito di un "progetto" unitario i cui sviluppi siano resi fruibili a ciascuna delle parti anche per successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici perseguiti da ciascuna per previsione di legge o di Statuto;
- un accordo tra amministrazioni, che siano anche amministrazioni aggiudicatrici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art.15 della Legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- in attuazione delle direttive eurounitarie, l'art.5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- coerentemente con la normativa dinanzi citata il Comune e Area Science Park hanno pertanto convenuto di stipulare un accordo di cooperazione istituzionale per svolgere in sinergia, in posizione di equiordinazione e per quanto di competenza, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione dei relativi risultati nei rispettivi campi di azione, che sotto il profilo economico, in considerazione degli interessi pubblici perseguiti, preveda un mero ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo

comprensivo di un margine di guadagno;

- con deliberazione consiliare n. 57 del 23 settembre 2019 il Comune di Trieste ha aderito al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" - EUROPA in tema di tutela ambientale, contenimento delle emissioni inquinanti e adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, con il quale il Comune si è impegnato ad approvare il PAESC, nel quale saranno delineate le principali azioni che le autorità locali intendono intraprendere per la mitigazione (azioni per ridurre le emissioni di CO_2 e possibilmente degli altri gas serra) e l'adattamento (azioni per contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico);
- il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia – EUROPA condivide una visione comune per il 2050 che mira a conseguire:
 - territori decarbonizzati, contribuendo così a contenere l'incremento della temperatura globale ben al di sotto di +2°C al di sopra dei livelli preindustriali, in linea con l'accordo internazionale sul clima raggiunto alla conferenza COP 21 tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015;
 - territori più resilienti per prepararsi agli inevitabili effetti negativi del cambiamento climatico;
 - accesso universale a servizi energetici sicuri, sostenibili e alla portata di tutti, migliorando così la qualità della vita e la sicurezza energetica.

tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto di seguito.

ARTICOLO 1
Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 2
Oggetto

1. Il presente accordo di cooperazione, vertente sui temi della sostenibilità, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della digitalizzazione, della *data science* e dell'innovazione nel settore pubblico, ha a oggetto:
 - l'attuazione e il monitoraggio del PAESC del Comune di Trieste, coerentemente con gli impegni presi con l'adesione al "Patto dei sindaci per l'energia sostenibile e il clima" in tema di sostenibilità energetica e ambientale e di adattamento ai cambiamenti climatici;
 - lo sviluppo di iniziative congiunte con i vari enti presenti sul territorio, finalizzate all'implementazione dell'efficienza energetica, all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e all'aumento della resilienza del territorio nei confronti degli impatti dei cambiamenti climatici;
 - lo sviluppo di iniziative congiunte finalizzate al reperimento di contributi finanziari a livello europeo, nazionale e regionale;
 - l'attivazione di iniziative congiunte di sensibilizzazione e formazione in merito ai temi del PAESC finalizzate ad accompagnare gli *stakeholder* nel processo di cambiamento culturale richiesto dalle vigenti normative europee di settore;
 - la collaborazione e lo scambio di buone pratiche nell'ambito dell'implementazione del BIM all'interno della Pubblica Amministrazione e nella digitalizzazione e gestione dei dati legati agli edifici, agli impianti, alle infrastrutture del territorio.

ARTICOLO 3

Impegni delle Parti

1. Con il presente accordo di cooperazione istituzionale il Comune e Area Science Park si impegnano a individuare di comune accordo le iniziative e gli interventi atti al conseguimento degli obiettivi di cui in premessa, a raccogliere e ottimizzare la gestione dei dati energetici, climatici, territoriali e infrastrutturali e a realizzare studi congiunti sui temi della sostenibilità energetica e ambientale e sugli impatti dei cambiamenti climatici nonché sulle altre tematiche indicate in premessa.
2. Il Comune si impegna, altresì, a:
 - monitorare e sviluppare il PAESC del Comune di Trieste;
 - proporre nuove possibili azioni del PAESC;
 - ottimizzare e aggiornare la metodologia di raccolta dati relativi alla mitigazione e all'adattamento rischio e vulnerabilità climatici;
 - organizzare dati e documenti relativi agli interventi nel settore dell'edilizia privata riferiti in particolare all'efficientamento energetico e fonti rinnovabili in formato digitale tramite il Portale on-line dell'Edilizia Privata al fine di favorire la transizione energetica del patrimonio edilizio cittadino;
 - sviluppare la "Gestione digitale dei processi informativi di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare del Comune di Trieste valutando anche la possibilità di modellazione BIM di edifici comunali;
 - mettere a disposizione del personale di Area Science Park la documentazione, le risorse umane e le competenze disponibili e ogni altro dato in suo possesso necessario per l'espletamento delle attività oggetto dell'accordo.
3. Area Science Park si impegna, inoltre, a:
 - monitorare e sviluppare il PAESC del Comune di Trieste;
 - proporre nuove possibili azioni del PAESC;
 - ottimizzare e aggiornare la metodologia di raccolta dati relativi alla mitigazione e all'adattamento rischio e vulnerabilità climatici;
 - fornire supporto scientifico per la progettazione e realizzazione di iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi dell'accordo;
 - in ambito BIM, condividere le informazioni procedurali relative al proprio contesto aziendale, allo studio degli aspetti organizzativi legati alle necessità di revisione dei processi e di gestione complessa dei dati in formato digitale;
 - raccogliere e analizzare dati e produrre studi tecnico - economici a supporto dello sviluppo economico e del territorio;
 - mettere a disposizione del personale del Comune di Trieste la documentazione, le risorse umane e le competenze disponibili e ogni altro dato in suo possesso necessario per l'espletamento delle attività oggetto dell'accordo.

ARTICOLO 4

Modalità della collaborazione

1. Ferma restando la facoltà di pervenire a specifici e ulteriori accordi realizzativi degli obiettivi di cui in premessa, le Parti si impegnano a cooperare nello svolgimento delle attività elencate nell'art.3 del

presente accordo avvalendosi del proprio personale e, in particolare, di personale tecnico dedicato, nonché reperendo, qualora reputato necessario, particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche.

2. Qualora lo svolgimento delle attività elencate nell'art.3 del presente accordo preveda prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.
3. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.
4. Nessuna Parte trasferirà i propri diritti o delegherà le proprie obbligazioni discendenti dal presente accordo a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
5. Nessuna delle Parti assumerà o creerà obbligazioni per conto dell'altra né farà dichiarazioni o fornirà garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.
6. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente accordo.
7. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie del presente accordo e delle attività intraprese o realizzate sulla base di esso dovranno essere previamente concordate dalle Parti. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative del presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi.

ARTICOLO 5
Risorse finanziarie

1. Il presente accordo è stipulato tra le Parti a titolo non oneroso.
2. Il Comune si impegna a rimborsare ad Area Science Park i costi sostenuti per l'esecuzione del presente accordo, previa rendicontazione degli stessi, entro il limite di euro 25.000,00 (IVA e ogni onere incluso) e come segue: Area Science Park trasmetterà al Comune tre note di rendicontazione annuali riferite rispettivamente agli anni 2021, 2022 e 2023 entro 90 giorni dal termine di ciascuna annualità. Le note evidenzieranno: a) il numero di unità di personale impiegate; b) la tipologia di personale impiegato; c) il numero di ore effettivamente dedicato all'attività da parte di ogni unità di personale; d) il costo orario di ogni unità di personale, desumibile dai contratti collettivi o da altra fonte negoziale o normativa espressamente indicata, e il costo complessivo del personale impiegato; e) il numero di ore dedicato alla cura degli aspetti amministrativi, derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, con indicazione del costo orario dei funzionari amministrativi, desumibile dai contratti collettivi o da altra fonte negoziale o normativa espressamente indicata, e il costo complessivo delle ore di lavoro dedicate.

ARTICOLO 6
Referenti

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti designano quali referenti:
 - per il Comune: il Responsabile di Posizione Organizzativa Energia ed Impianti per.ind. Francesco Demarch;
 - per Area Science Park: il tecnologo di III livello assegnato all'Ufficio Studi Stefano Alessandrini.

2. I referenti avranno il compito di:
 - fissare di comune accordo le scadenze intermedie di esecuzione delle attività elencate nell'art. 3 del presente accordo;
 - mantenere informata la struttura di appartenenza sull'andamento delle attività attuative del presente accordo;
 - attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;
 - adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo e per procurarsi eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari.

ARTICOLO 7
Riservatezza

1. Nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo, ciascuna Parte dovrà mantenere la riservatezza su tutte le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tools*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, che siano qualificati come confidenziali o che ragionevolmente possano essere identificati come tali (di seguito indicati per brevità "Informazioni Riservate").
2. Ciascuna della Parti si impegna altresì a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Riservate che le siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo.
3. Le Parti si impegnano, in particolare, a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
 - conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Riservate, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività attuative del presente accordo; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo;
 - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Riservata trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto al presente accordo, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
 - astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività attuative del presente accordo.

1. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.
2. Resta inteso che le Informazioni Riservate rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente accordo o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle

attività attuative del presente accordo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravviveranno alla cessazione del presente accordo, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque (5) anni.
4. La violazione degli impegni di riservatezza a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente accordo ed eventuali ulteriori accordi collegati già stipulati. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e il presente accordo si considererà risolto al ricevimento della relativa comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

ARTICOLO 8
Pubblicazioni

1. Il Comune e Area Science Park riconoscono che i ricercatori e/o i tecnologi coinvolti nelle attività attuative del presente accordo possano pubblicare i risultati scientifici raggiunti nell'ambito di esse. In ogni caso i dati oggetto di pubblicazione saranno preventivamente concordati tra le Parti, al fine di stabilire in maniera congiunta gli ambiti di competenza.
2. Il Comune e Area Science Park si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni degli impegni di riservatezza assunti ai sensi dell'art. 6 del presente accordo, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati senza giustificato motivo.
3. Sono fortemente incoraggiate le pubblicazioni congiunte tra le Parti, al fine di valorizzare e diffondere la nuova conoscenza che insieme produrranno.

ARTICOLO 9
Protezione dei dati personali

1. Ciascuna Parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nel corso della stipulazione e attuazione del presente accordo, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati contenuta nel Regolamento n. 2016/679/UE e nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), unicamente allo scopo di dare attuazione al presente accordo, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. I dati in questione potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa.
2. Ciascuna Parte, nell'ambito delle attività attuative del presente accordo, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima

o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della normativa citata al comma 1 del presente articolo, non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

ARTICOLO 10
Durata

1. Il presente accordo ha durata pari al periodo compreso tra la data dell'ultima sottoscrizione e il 31.12.2023.
2. Indipendentemente dalla cessazione di efficacia o di risoluzione del presente accordo per qualsiasi motivo intervenuta, eventuali ulteriori e separati accordi tra le Parti resteranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti secondo quanto riportato nelle relative condizioni.

ARTICOLO 11
Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.
2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di grave e reiterato inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.
3. Oltre che per inadempimento, il presente accordo potrà risolversi anche in caso di impossibilità sopravvenuta.

ARTICOLO 12
Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività attuative del presente accordo.
2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività attuative del presente accordo, le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente l'una all'altra l'evento, affinché possano avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

ARTICOLO 13
Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività attuative del presente accordo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e

protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività attuative del presente accordo. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

2. Le attività attuative del presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte delle prestazioni di studio, indagine ed elaborazione.
3. Nel caso in cui i lavoratori di Area Science Park accedano ai locali del Comune o viceversa i lavoratori del Comune accedano ai locali di Area Science Park in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).
4. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attuative del presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.
5. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:
 a. valutazione dei rischi per le rispettive attività;
 b. sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
 c. informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
 d. fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.
6. Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che il proprio personale che svolgerà le attività attuative del presente accordo e che verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

ARTICOLO 14
Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Sulla base di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.
2. Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'altra Parte e consultabili nei siti web degli Enti alla pagina Amministrazione trasparente.
3. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività attuative del presente accordo.

4. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:
 - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal presente accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
 - violazione ripetuta delle norme di sicurezza.
1. Nelle ipotesi sopra indicate il presente accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ARTICOLO 15
Controversie

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 16
Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente accordo e dei successivi accordi attuativi sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:
 - Comune di Trieste : comune.trieste@certgov.fvg.it
 - Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it

 o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

ARTICOLO 17
Disposizioni finali

1. Il presente accordo potrà essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo di comune accordo formalizzato a mezzo scambio di PEC.
2. Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.
3. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

ARTICOLO 18
Imposta di bollo e registrazione

1. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86.
2. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della Legge n.241/1990, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per il Comune
Il Direttore del Servizio Ambiente ed Energia
dott.ing. Enrico Cortese

Per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park
Il Direttore Generale
Stefano Casaleggi